



CITTÀ di FROSINONE

SETTORE FINANZE E DEMOGRAFICI

Al Sindaco

Alla Giunta Comunale

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti di Settore

Oggetto: Relazione del dirigente del Settore Finanze sugli equilibri di bilancio 2026 - 2028 ed assestamento generale dei conti. Art. 175, c. 8 e 193 TUEL.

Il Regolamento di contabilità armonizzata vigente all'art. 32 prevede espressamente che il Dirigente del servizio finanziario abbia l'obbligo di predisporre una relazione illustrativa della situazione degli equilibri finanziari dell'Ente e degli obblighi derivanti da vincoli di finanza pubblica, da allegare alla delibera di approvazione degli equilibri di bilancio. Prevede, altresì, come la citata relazione sia trasmessa al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio Comunale e al Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori esprime eventuali rilievi e proposte sulla relazione.

In merito alla relazione essa si svolge sul controllo degli equilibri finanziari volto al monitoraggio dei seguenti equilibri, in termini di competenza, residui, cassa:

- a) equilibrio tra entrate e spese complessive;
- b) equilibrio di parte corrente;
- c) equilibrio di parte capitale;
- d) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
- e) equilibrio nella gestione dei movimenti di fondi (concessione e riscossione di crediti, anticipazioni di liquidità);
- f) equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
- g) equilibri legati agli obblighi di finanza pubblica disposti dalla normativa.

AZIONI PREVISTE A PARTIRE DAI PROSSIMI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2026

La Corte dei conti del Lazio (deliberazione n.34/2024) ha avuto modo di precisare, in sede di uscita dal piano di riequilibrio pluriennale, che procederà alla verifica dei dati sia del conto consuntivo, sia degli equilibri di bilancio precisando quanto segue “accerta – ai sensi dell’art. 243-quater comma 7 Tuel – il sostanziale raggiungimento dell’obiettivo finale di riequilibrio, salva la verifica della sostenibilità dell’assorbimento del divanzo residuo ai sensi dell’art. 188 Tuel in fase di rendicontazione 2025 e in fase di successiva di verifica degli equilibri, ai sensi degli articoli 193 e 194 Tuel”. L’attività di verifica è tuttora in corso e sono in atti verifiche documentali per gli esercizi 2023 – 2025 e del consuntivo 2025 recentemente approvato.

Al fine di certificare gli equilibri di bilancio 2026 - 2028 l’ente dovrà procedere alla:

- Verifica all’attualità del contenzioso con aumento o diminuzione degli importi stanziati. In caso di diminuzione del rischio di soccombenza gli importi saranno ridotti a partire dall’ultimo anno di bilancio, in caso di aumento del rischio dovranno essere individuate le maggiori coperture finanziarie nel bilancio di previsione;
- Riconoscimento dei debiti fuori bilancio avvenuti nell’anno di riferimento (anno 2026) impegnando le spese su un capitolo specifico dedicato diverso da quello dell’accantonamento mediante variazione di bilancio e fermo restando la riduzione degli importi, con variazione di bilancio, se riferito alla corrispondente passività potenziale.

RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO E INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI.

Sono stati certificati i dati definitivi, con dati aggiornati al 28/02/2026 dei seguenti risultati ottenuti dal Comune di Frosinone nell’anno 2025 sul rispetto dei tempi medi di pagamento.

<https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/trasparenza/pagina.php?id=66&CSRF=3dee5d69a33ae19ff59c68cd9de99e97>

La tabella mostra nell’anno 2026 il rispetto dei tempi medi annuali di pagamento e della riduzione del stock del debito, obiettivo questo che deve essere raggiunto anche nel triennio del bilancio 2026 - 2028, anche a fronte delle indicazioni contenute nelle disposizioni legislative di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che hanno previsto:

- L’obbligo da parte degli enti locali, inserite tra le Amministrazioni Pubbliche cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di assegnazione di obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture, con relativo obbligo di adeguamento in sede di redazione del PIAO;
- Monitoraggio sulle tempistiche di pagamento obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il target è quello a partire dall’anno 2025, effettuato obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture;

- Ai fini dell'alimentazione dei dati sulla PCC è fatto obbligo a tutti i responsabili del pagamento di evidenziare da subito gli importi di fatture considerati sospesi oppure non liquidabili, al fine di sospendere gli importi sulla PCC del calcolo dei tempi di pagamento e dello stock di debito;
- In ragione della molteplicità degli appalti o affidamenti eventuali tempi di pagamento superiori ai 30 giorni dovranno essere indicati nei relativi bandi e nel contratto con opportuna clausola che, in ragione della deroga, dovrà essere provata per iscritto dai responsabili del pagamento;
- La verifica del raggiungimento degli obiettivi per ogni dirigente dovrà essere certificata dall'Organo di revisione contabile, infatti, ai sensi del comma 2 del summenzionato art. 4-bis, dispone: "La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64" e, in caso, di mancato raggiungimento dell'obiettivo da parte dei revisori dei conti, quest'ultimo avrà il compito di verificare che nell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti interessati si sia tenuto conto correttamente delle riduzioni previste nei medesimi contratti.

Per l'anno 2026 l'andamento dei tempi di pagamento al primo semestre sono i seguenti:

lo stock del debito è attualmente determinato in **€ 3.085.551,36** dovuto alla forte accelerazione delle attività di pagamento connesse al conseguimento degli obiettivi del PNRR in scadenza, mentre il tempo medio ponderato annuale di pagamento è attestati a **24 giorni** ed il conseguente tempo medio ponderato annuale di ritardo si è ridotto a **- 6 giorni**.

L' ammontare complessivo dello stock del debito, se non recuperato entro il 31/12/2026 potrebbe far scattare le sanzioni di costituzione del Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali, attualmente per il 2026 l'ente non ha accantonato alcun importo al fondo crediti commerciali per i risultati conseguiti al 31/12/2025.

Il Tempo medio ponderato di pagamento e di ritardo costituiscono gli indicatori utilizzati per la verifica della riforma abilitante del PNRR 1.11 relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie". Il tempo medio ponderato di pagamento non deve superare i 30 GG (attualmente 24 giorni) ed il tempo medio ponderato di ritardo non deve essere superiore allo zero (attualmente - 6 giorni).

Le situazioni parziali del primo e del secondo trimestre 2026 sono le seguenti:

Stock del debito del tuo ente

Anno 2026

I TrimestreII TrimestreIII TrimestrePrevisione

Previsione dello stock dell'anno

Calcolato da PCC - Previsione dell'anno

Importo scaduto e non pagato 3.212.481,75 €	Note di credito -126.930,39 €	Totale importo scaduto e non pagato 3.085.551,36 €
Tempo medio ponderato di pagamento 24 gg.	Tempo medio ponderato di ritardo -6 gg.	Importo documenti ricevuti nell'esercizio 27.545.469,35 €

Aggiornato al 13/07/2026

Opzioni

In rapporto alla situazione complessiva dell'esercizio 2025.

Anno 2025

I TrimestreII TrimestreIII TrimestreIntero anno

Comunicazione dello stock dell'anno - Chiusa

Calcolato da PCC - Stock dell'anno

Importo scaduto e non pagato 1.447.817,84 €	Note di credito -791.640,26 €	Totale importo scaduto e non pagato 656.177,58 €
Tempo medio ponderato di pagamento 27,75 gg.	Tempo medio ponderato di ritardo -2,25 gg.	Importo documenti ricevuti nell'esercizio 37.822.502,89 €

Aggiornato al 01/03/2026

Opzioni

Diversa è la situazione degli **indicatori di tempestività di pagamento** calcolato secondo quanto previsto dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 come somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento oggetto di pubblicazione sul portale della Amministrazione Trasparente dell'Ente alla sezione pagamenti dell'amministrazione:

Consultazione ITP

Filtra per anno:

2026

Anno di pagamento	Trimestre di pagamento	ITP
2026	-	-8,15
2026	2026-2	-8,59
2026	2026-1	-7,56

Qui la situazione dei due trimestri del 2026 mostra una sostanziale tenuta dell'Amministrazione nel mantenere i tempi medi di pagamento al di sotto del limite dei 30 giorni.

LA CRITICITA' NELLA GESTIONE DI COMPETENZA

In merito alle criticità nella gestione di competenza, un posto particolare viene rappresentato dalla continua emersione dei debiti fuori bilanci, che rappresenta sicuramente una gestione critica da parte dei settori e che crea un *vulnus* continuo alla corretta gestione delle spese con rischi di ricaduta anche in termini di equilibri di bilancio. Si ricorda, infatti, come al fine di evitare ritardi nella presentazione di debiti fuori bilancio, l'Ente ha espresso la seguente procedura da seguire obbligatoriamente da parte del dirigente della spesa:

“... per le sentenze esecutive previste dall'art. 194, comma 1, lett. a), TUEL il dirigente della spesa dovrà procedere, prima del suo formale riconoscimento in Consiglio comunale, nel modo seguente:

a) imputando la spesa in capitoli che finanziariamente presentano la necessaria disponibilità evitando per tale verso la lievitazione della spesa, con successivo ripristino della capacità di spesa una volta deciso il riconoscimento in Consiglio comunale;

b) in mancanza di disponibilità finanziarie sui capitoli di bilancio corrispondenti al tipo di spesa derivante dal provvedimento del giudice, oppure in assenza della necessaria capienza nei capitoli esistenti, in attesa della procedura in Consiglio comunale, spetta al dirigente della spesa attivarsi per la copertura del debito attraverso l'esercizio dei poteri di variazione di bilancio sia in caso di propria competenza (variazioni di PEG) sia in presenza della competenza della Giunta Comunale.

D'altra parte l'art.193, comma 4, TUEL ha stabilito che *“La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.*

Ai dirigenti della spesa è stato richiesto, pertanto, **al fine di evitare il formarsi di debiti fuori bilancio** con correlate responsabilità amministrative e contabili, di effettuare le opportune ricognizioni e giustificare la mancata attivazione delle procedure richieste dalla Giunta Comunale in sede di assegnazione del PEG di specifiche procedure di riduzione della spesa.

Sul punto la giurisprudenza della Corte dei conti ha ripetutamente affermato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'*an* ed il *quantum* del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 del TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

Dalle relazioni disposte dai Dirigenti dei diversi Settori, in particolare dal Dirigente dell'Avvocatura, dal Dirigente del Settore LL.PP. e dal Dirigente del Settore Urbanistica, sono emerse le necessità di adeguare il Fondo contenzioso per la parte relative alle seguenti posizioni: la soccombenza con ordinanza della Cassazione nel contenzioso del Comune contro Antonio Riccio ed altri che prevede un accantonamento per € 111.784,00, l'adeguamento della stima di soccombenza nella causa relativa all'indennizzo ex art. 42-bis nei confronti di Mancini Pacifici Gianpiero che a fronte di nuovi quesiti peritali opposti al Comune di Frosinone, raccomandano di incrementare il potenziale indennizzo riconosciuto in caso di soccombenza che viene incrementato al 23% del petitum con incremento di oltre € 200.000,00, l'inserimento nel Fondo contenzioso classificato come certo della potenziale debito fuori bilancio da riconoscere a seguito di Sentenza del Consiglio di Stato per l'acquisizione sanante ex art. 42-bis per la Lottizzazione Di Gilio per l'importo stimato in € 200.000,00.

I debiti fuori bilancio emersi entro la fine di giugno 2026 sono in corso di riconoscimento e finanziabili con disponibilità finanziarie già iscritte in bilancio di previsione 2026 – 2028. **(vedasi Allegato Fondo Contenzioso aggiornato)**

b) Programmazione della spesa in conto capitale

Ulteriore criticità viene rappresentata dalla necessità di aggiornare la programmazione delle spese per investimenti e, in modo particolare, della loro relazione con le entrate corrispondenti ai contributi regionali. Si ricorda come il Comune di Frosinone sia ente attuatore di investimenti in termini di PNRR/PSN e fondo FERS, con obbligo di rendicontare nel sistema Regis tutte le varie fasi, avendo quindi conoscenza dei singoli programmi di investimento, del loro avanzamento e della possibile prevista chiusura dei medesimi negli anni del bilancio di previsione 2026 – 2028.

Si rileva la richiesta di aggiornamento delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento dei lavori pubblici che hanno evidenziato la necessità di apportare le conseguenti variazioni di bilancio per incrementare le risorse finanziarie relative dalle richieste di accesso al fondo per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del decreto-legge 17/05/2022, n.50 (nota prot. 43215 del 01.07.2026).

c) Programmazione delle spese di esercizio

Si evidenziano diverse criticità sia per maggiori oneri contrattuali che nelle spese discrezionali, ossia spese che non sono da considerarsi obbligatorie da parte del Comune ed afferenti alla gestione dei PEG dei dirigenti, i quali come si è detto spesso effettuano richieste successive di disponibilità finanziarie in assenza di una procedura di riduzione delle citate spese.

Si rileva il forte incremento della spesa per il Contratto della Pubblica Illuminazione di oltre il 70% rispetto all'importo iniziale del contratto sottoscritto nel 2016, l'importo a regime del contratto è stato rideterminato in € 2.102.000,00 annui, misura che ha comportato la necessità di reperire nuove risorse finanziarie correnti per circa € 415.000,00 annui fino al 2029. E' stato necessario anche reperire maggiori fonti finanziarie per il contratto di servizio degli asili nido per l'anno 2028 di circa 150.000,00 annui dovuti ai maggiori costi di gestione. Si rileva anche la necessità di iscrizione in bilancio delle maggiori somme da destinare ad oneri per locazione di beni immobili ad uso scolastico per far fronte alla probabile necessità di finanziare la locazione di un immobile da adibire ad uso scolastico in caso di esito sfavorevole della causa per la scuola Pietrobono.

Con la verifica generale di tutti i capitoli di bilancio in sede di assestamento generale dei conti sono stati riclassificati numerosi capitoli di spesa a parità di importo stanziato per adeguare il piano finanziario corrispondente alla nuova contabilità economico patrimoniale ACCRUAL.

d) Fondo crediti di dubbia esigibilità

La consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata calcolata tenendo conto delle variazioni di entrate e di aumento degli accertamenti sul recupero evasione tributaria.

Il Dirigente Settore Finanze
Dott. Giovanni Sannino
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)